



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA
PALAZZO DI GIUSTIZIA

Genova, 30 novembre 2022

Prot. N. 3532/mb

Preg.mo Sig. Ministro dell'Interno
Dott. Matteo Piantodosi
PEC: gabinetto.ministro@pec.interno.it

Preg.mo Sig. Vice Ministro dell'Interno
Avv. Nicola Molteni
Mail segreteria.molteni@interno.it

Ill.mo Sig. Ministro

Lo scrivente Consiglio dell'Ordine visti il d.m. 3/11/21 riguardante le “*modalità di erogazione da parte dell'Anagrafe della popolazione residente dei servizi telematici per il rilascio di certificazioni anagrafiche on line e per la presentazione on line delle dichiarazioni anagrafiche*” e la recente circolare n. 115/2022 avente ad oggetto la “*modalità di rilascio dei certificati anagrafici telematici tramite l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)*” si pregia evidenziare quanto segue.

Lo scrivente Ordine degli Avvocati di Genova aveva e ha in animo di attivare convenzioni per l'accesso telematico alla banca dati dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione residente (ANPR) “*per esigenze legali e di giustizia*”.

Già in passato tanti Ordini Forensi sull'intero territorio nazionale avevano offerto ai propri iscritti “*un accesso privilegiato*” per il rilascio di certificati anagrafici in via telematica a favore degli avvocati regolarmente iscritti all'Albo, e ciò al fine di ottenere certificazioni e informazioni necessarie per allo svolgimento dell'attività forense, e per il corretto e puntuale adempimento della funzione sociale dell'avvocatura, anche, per la migliore tutela giurisdizionale dei diritti dei singoli cittadini.

Attraverso tale utile servizio gli avvocati, previa certificazione, autenticazione e dichiarazione di utilizzo dell'acquisendo documento solo per un determinato scopo, possono generare e stampare certificati anagrafici digitali anche di cittadini non residenti nel Comune di appartenenza, anche, non facenti parte del medesimo nucleo familiare del richiedente.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

PALAZZO DI GIUSTIZIA

Grazie a questo servizio l'avvocato iscritto all'Albo è in grado di acquisire *“in tempo reale”* e senza spostamenti dati relativi ad una determinata persona e che risultano essenziali per il corretto svolgimento dell'attività professionale e per contribuire fattivamente al buon andamento del sistema giustizia.

Peraltro tale attività svolta dall'avvocato finisce per sgravare gli Uffici dell'Anagrafe (sede centrale e sedi distaccate) di un'importante attività lavorativa (da svolgersi diversamente in presenza) con notevole risparmio di tempi e costi a carico della PA. Nonostante l'indiscutibile utilità di tale servizio il Ministero degli Interni ha ritenuto con il d.m. 3/11/21 definire le *“modalità di erogazione da parte dell'Anagrafe della popolazione residente dei servizi telematici per il rilascio di certificazioni anagrafiche on line e per la presentazione on line delle dichiarazioni anagrafiche”*. Detto provvedimento sembra circoscrivere e limitare la possibilità di ottenere certificati anagrafici degli iscritti nell'ANPR limitandola a quelli riguardanti il soggetto richiedente e i componenti della propria famiglia anagrafica.

La recente circolare n. 115/2022 avente ad oggetto la *“modalità di rilascio dei certificati anagrafici telematici tramite l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)”* ribadisce che resta esclusa la possibilità per il richiedente di acquisire, accedendo alla piattaforma ANPR tramite la propria identità digitale, certificati relativi a soggetti terzi (anche non facenti parte della propria famiglia anagrafica) e ciò per un temperamento tra le esigenze di semplificazione per il cittadino e quelle derivanti da un'efficace attuazione dei principi in materia di protezione dei dati personali e segnatamente *“dei minori e degli altri soggetti vulnerabili”*.

Viene precisato che detti certificati *“potranno, comunque, continuare ad essere rilasciati dagli Ufficiali di anagrafe presso i comuni”* (ex art. 33 d.p.r. n.223/89). Lo scrivente Ordine, come tanti altri Ordini Forensi sul territorio nazionale, ritiene che tale limitazione (che in realtà rappresenta un aggravio di attività per l'avvocato e per Ufficiali di anagrafe) finisca per rappresentare un ostacolo per l'avvocato, il quale, eseguendo il mandato professionale ricevuto, finisce per attuare il diritto costituzionale di difesa, che è a sua volta funzionale alla salvaguardia ed alla tutela dei diritti fondamentali della persona e concorrere a un'efficiente amministrazione della giustizia.

Peraltro il servizio di acquisizione dei certificati digitali avviene da parte dell'avvocato regolarmente iscritto all'Albo, sotto espressa responsabilità del medesimo, previa sua certificazione, autenticazione certa tramite spid e



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA
PALAZZO DI GIUSTIZIA

dichiarazione di utilizzo dell'acquisendo documento solo per un determinato scopo (consentito dalla legge).

Tale acquisizione di certificazione digitale in tempo reale consente una maggiore e più efficace tutela giurisdizionale anche e soprattutto dei “*dei minori e degli altri soggetti vulnerabili*”, che risultano ampiamente tutelati nella riservatezza dei loro dati sensibili proprio dalle particolari modalità di accesso prevista per gli avvocati.

La limitazione introdotta con la previsione di accesso fisico presso gli uffici anagrafe istituiti nei vari comuni (oltre ad appesantire l'affluenza e la presenza in tali locali) rappresenta un aggravio di tempo e si pone in direzione diametralmente opposta alla digitalizzazione e all'informatizzazione del sistema giustizia con ripercussioni negative a carico del cittadino.

Per quanto sopra esposto lo scrivente Consiglio si pregia sottoporre a codesta Amministrazione una rivalutazione della posizione peculiare e sociale e pubblicistica rivestita dagli avvocati regolarmente iscritti agli Ordini al fine di consentire loro di utilizzare la piattaforma, anche, e soprattutto tramite apposite convenzioni sottoscritte tra gli Ordini forensi, che sono enti pubblici non economici, e i Comuni. Accordi previsti dall'articolo 62 comma 3 del Codice Amministrazione Digitale.

Nell'offrire anche la disponibilità, se di Vostro interesse, all'organizzazione di un incontro come, peraltro, richiesto, anche da altri Ordini Forensi al fine di meglio esplicitare quanto qui sinteticamente dedotto, si porgono distinti saluti.

Il Presidente dell'Ordine Avvocati di Genova
Avv. Luigi Cocchi